

AGEVOLAZIONI

Decreto Liquidità: le disposizioni fiscali

di **Federica Furlani**



Si illustrano le **disposizioni fiscali** contenute nel Capo IV del **D.L. 23/2020**, cui è stato dedicato un **vademecum schematico** pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Si tratta, in particolare, dei seguenti articoli del **Decreto liquidità**:

- [articolo 18](#) - **Sospensione versamento per imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato**

L'articolo dispone la **proroga dei versamenti in autoliquidazione di ritenute alla fonte e trattenute** relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, e Iva, nonché la **sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria** per i mesi di aprile e maggio.

In particolare, i titolari di reddito d'impresa, arte o professione, che hanno subito nei mesi di **marzo e/ aprile 2020**, rispetto agli stessi mesi del 2019, una **diminuzione di fatturato/corrispettivi**:

1. **di almeno il 33%** (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di euro);
2. **di almeno il 50%** (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi/compensi superiori a 50 milioni di euro);

possono fruire della **sospensione del versamento dell'Iva, di quelli relativi alle ritenute sul lavoro dipendente o assimilato**, dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**.

La sospensione dei versamenti dell'Iva è valida anche, **a prescindere dal reddito** (ma con il riscontro sul calo di fatturato del 33%), per coloro che hanno domicilio fiscale, **sede legale o**

operativa nelle province di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**.

I versamenti sono sospesi anche per gli **enti non commerciali** che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

I versamenti sospesi vanno effettuati **entro il 30 giugno prossimo**, in un'unica soluzione o rateizzando l'importo in 5 *tranche* mensili di pari importo, da versare a cominciare da giugno.

I versamenti sono sospesi anche per coloro che hanno iniziato l'attività d'impresa, arte o professione in **data successiva al 31 marzo 2019**.

- [articolo 19](#) - **Non effettuazione delle ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni**

L'articolo prevede, per i **titolari di reddito da lavoro autonomo e provvigioni** per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, con **ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro**, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo, il **non assoggettamento a ritenuta d'acconto** - da parte del sostituto d'imposta - per i **ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020**, a condizione che nel mese precedente **non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato**.

Le ritenute non operate andranno versate entro il **31 luglio** prossimo in unica soluzione o rateizzando l'importo in 5 rate mensili di pari importo, da pagare a cominciare da luglio.

- [articolo 20](#) - **Riduzione degli acconti Irpef, Ires ed Irap dovuti per l'anno 2020**

L'articolo dispone che le sanzioni e gli interessi per il mancato o insufficiente versamento degli **acconti Irpef, Ires ed Irap** non si applichino se l'importo versato con il **metodo previsionale**, ossia in base all'imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, **risulti almeno pari all'80% della somma effettivamente dovuta** a titolo di acconto.

- [articolo 21](#) - **Rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16 marzo**

L'articolo dispone che i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 da effettuare in favore delle Pa, **prorogati al 20 marzo 2020** dal decreto "Cura Italia" (D.L. 18/2020), compresi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sono considerati tempestivi **se effettuati entro il 16 aprile prossimo**.

- [articolo 22](#) - **Proroga dei termini di consegna e trasmissione telematica della CU 2020**

L'articolo prevede che per il 2020 il termine per l'invio della Certificazione Unica da parte dei sostituti d'imposta all'Agenzia delle entrate è spostato al **30 aprile 2020 (entro questa data**

non si applica la sanzione per tardiva trasmissione).

- [articolo 23](#) - **Proroga della validità dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997**

L'articolo dispone che i **certificati di sussistenza dei requisiti**, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti, rilasciati dall'Agenzia delle entrate alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, di cui all'[articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997](#), entro il 29 febbraio scorso, **conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020**.

- [articolo 24](#) - **Sospensione dei termini per ottenere i requisiti richiesti per le agevolazioni prima casa**

L'articolo **sospende dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020** i termini per:

1. **trasferire la residenza** nel comune in cui è ubicata l'abitazione acquistata;
 2. **acquistare un altro immobile** da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro 5 anni dall'acquisto;
 3. **rivendere la prima casa già posseduta**, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;
 4. **acquistare una prima casa** dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto (ovvero del nuovo acquisto, se inferiori).
5. [articolo 25](#) - **Assistenza fiscale a distanza per il modello 730**

L'articolo prevede che per il 2019, i lavoratori dipendenti e assimilati possano inviare telematicamente ai Caf e ai professionisti abilitati la **scansione o la foto della delega sottoscritta per l'accesso alla dichiarazione precompilata** e la copia della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione, insieme al proprio documento di identità.

Al termine dell'attuale situazione emergenziale, i contribuenti dovranno consegnare ai Caf e ai professionisti abilitati la delega e la documentazione già inviate telematicamente.

- [articolo 26](#) - **Semplificazione del versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

L'articolo prevede, a decorrere dal 2020, allo scopo di ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, che il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia effettuato:

1. per le fatture emesse nel **primo trimestre** solare, se l'importo dovuto è **inferiore a 250 euro, unitamente all'imposta dovuta per il secondo trimestre**;
2. per le fatture emesse nei **primi due trimestri** solari, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, **unitamente all'imposta dovuta per il terzo trimestre**.

Pertanto, nei casi in cui l'importo dovuto sia non rilevante, tale misura rappresenta una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al **giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre**.

- [articolo 27](#) - **Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole**

L'articolo prevede, nei confronti degli esercenti attività d'impresa che cedono gratuitamente farmaci ad uso compassionevole, che:

1. il **valore normale dei farmaci ceduti non concorra alla formazione dei ricavi** del cedente ai fini delle imposte dirette;
2. **non operi la presunzione di cessione** ([articolo 1 D.P.R. 441/1997](#)) per le cessioni gratuite di farmaci.
3. [articolo 30](#) - **Credito d'imposta per spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione e sicurezza**

L'articolo prevede che il **credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro** previsto dall'[articolo 64 D.L. 18/2020](#) nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di **20mila euro**, è riconosciuto anche per l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale e sicurezza**, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. I criteri e le modalità per l'applicazione saranno stabiliti con un **decreto in via di emanazione dal Mise, di concerto con il Mef**.